



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ**

**Al Rettore  
Al Direttore Amministrativo  
Università ed Istituzioni Universitarie  
LORO SEDI  
Alla CRUI - ROMA  
Alla Direzione per lo Studente  
e il Diritto allo Studio - SEDE  
All'Ufficio di Statistica - SEDE  
Al CINECA - Casalecchio di Reno  
(BO)**

*e p.c.* **Al CUN - SEDE  
Al CNSU - SEDE  
Al CNVSU - SEDE  
Al CODAU - c/o Università di Ferrara**

Ufficio V  
Prot. n. 48  
del 17/03/2009

**Oggetto: programmazione e valutazione delle Università per il triennio 2007-2009. Indicazioni operative**

Facendo seguito alla nota n. 345 del 22 dicembre 2008, relativa all'oggetto si forniscono, nell'allegato alla presente nota, le indicazioni operative per il completamento del quadro degli elementi necessari ai fini della ripartizione dei fondi della programmazione relativi al 2009, secondo quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2007-2009) e dal D.M. 18 ottobre 2007, n. 506 (criteri e parametri per la valutazione dei risultati).

\*\*\*

\*\*\*

Si precisa che le predette indicazioni non possono trovare applicazione per le Università non statali (ivi comprese le Università telematiche) istituite a decorrere dal triennio di programmazione 2004-2006, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del D.M. 5 agosto 2004, n. 262, non è ancora possibile concedere alle stesse i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (fondo per il finanziamento ordinario delle Università non statali) e dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (fondi per la programmazione)<sup>1</sup>.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Antonello Masia)



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

"Si ricorda, infatti, che l'art. 9, comma 4, del D.M. 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione del sistema universitario 2004-2006) dispone che "al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle Università, il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario) provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato, al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (fondo per il finanziamento ordinario delle Università non statali) e dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (fondi per la programmazione)"



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **Allegato – Indicazioni operative**

#### **A. Quadro degli Indicatori**

Come è noto, a seguito della nota n. 181 del 26 maggio 2008 è stato reso disponibile agli Atenei, sul sito internet PRO3 (<https://ateneo.cineca.it/pro3>), un primo quadro informativo dei dati utilizzabili per il calcolo degli Indicatori, relativo “alla media dei risultati relativi al triennio 2004-2006”<sup>2</sup>, periodo iniziale rispetto al quale valutare le variazioni dei risultati ottenuti. Tale quadro è stato progressivamente arricchito con i dati del periodo successivo (anno solare 2007 e anno accademico 2007/2008), che si sono resi disponibili entro la “fine 2008”, termine finale rispetto al quale valutare tali variazioni dei risultati.

Si ricorda che nella predetta nota n. 181/2008, “nell'evidenziare che il triennio 2007-2009 rappresenta il periodo di prima applicazione della nuova procedura di programmazione prevista dall'art. 1-ter della legge n. 43/2005 e che le risorse attribuibili alle Università sulla base dei predetti *Indicatori* sono in questa fase iniziale di esigua entità si (è) sottolineata) l'esigenza prioritaria che tale fase venga utilizzata affinché le stesse Università possano, in particolare, verificare la completezza dei dati inseriti, che dovranno andare a costituire:

- la base informativa necessaria per l'adozione dei propri programmi;
- lo strumento per la valutazione dei risultati conseguiti”.

In attuazione di tali indicazioni operative, i predetti dati sono stati pertanto verificati, inizialmente, dalle Università (che hanno potuto procedere all'eventuale integrazione dei dati mancanti e alla correzione di eventuali errori) e, successivamente, dall'Ufficio di statistica del Ministero.

Con riferimento agli esiti delle verifiche effettuate dal predetto Ufficio di statistica, si fa presente che l'operazione di integrazione e correzione dei dati effettuata dalle Università ha determinato un miglioramento complessivo della qualità delle basi informative; persistono tuttavia alcune situazioni nelle quali sono presenti dati che, anche in relazione alla loro dinamica temporale, sembrerebbero anomali o incompleti.

Si ricorda che il D.M. n. 506/2007 prevede che “al fine di pervenire a un *indice complessivo* di variazione dei risultati” da utilizzare per la ripartizione delle risorse vengano “tratta(ti) opportunamente gli eventuali dati anomali”. Atteso, tuttavia, che:

- gli Atenei hanno potuto, come sopra detto, controllare e confermare la correttezza dei dati inseriti;
- l'obiettivo del raggiungimento di un livello adeguato di qualità delle basi informative a disposizione del sistema universitario non può essere oggettivamente conseguito nei brevi tempi che sono stati effettivamente disponibili per l'attuazione del corrente triennio di programmazione 2007-2009;
- le risorse da ripartire per il 2009 utilizzando i predetti indicatori sono assolutamente esigue (un terzo dell'importo complessivamente disponibile sul fondo relativo alla programmazione; i restanti due terzi saranno, invece, ripartiti

---

<sup>2</sup> Al riguardo, si evidenzia che la media dei risultati relativi al triennio 2004-2006 è calcolata come media degli Indicatori relativi al triennio in questione.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

“sulla base del Modello” utilizzato per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario);

- l'art. 4, comma 7, del D.M. n. 362/2007 dispone che le predette risorse siano “ripartite all'inizio di ciascun anno”;

si fa presente che, ai fini della predetta ripartizione delle risorse per l'anno 2009, verranno utilizzati i dati, allo stato, disponibili sul sito PRO3, fatti salvi i casi, appresso indicati, sui quali le Università potranno intervenire, per motivi di correttezza operativa, entro e non oltre **30 aprile** p.v.<sup>3</sup>:

- caso 1), incompletezza, totale o parziale, dei dati necessari al calcolo degli Indicatori<sup>4</sup>. Al riguardo, nel sottolineare che la incompletezza dei dati impedisce il corretto calcolo degli Indici parziali di variazione dei risultati necessari per procedere alla predetta ripartizione dei fondi per il 2009, si evidenzia che, ai fini di tale ripartizione, ove gli Atenei interessati non dovessero provvedere al riguardo entro il sopraindicato termine del 30 aprile, ciascun indice parziale di variazione dei risultati (non calcolabile sulla base dei dati effettivi) sarà definito dal Ministero utilizzando il valore più basso tra gli indici parziali (relativi allo stesso Indicatore) calcolato per gli altri Atenei. Tale modalità dovrà essere utilizzata al fine di evitare ogni eventuale ingiusta penalizzazione per gli Atenei che hanno proceduto al completo inserimento dei dati necessari;
- caso 2), situazioni macroscopicamente anomale, in relazione alle quali si sta provvedendo a contattare gli Atenei per le necessarie rettifiche. In caso di mancata rettifica, ovvero di mancato riscontro circa la correttezza dei dati inseriti, si procederà analogamente al caso 1);
- caso 3), ulteriori situazioni indicate dagli Atenei stessi.

In considerazione delle diverse modalità di acquisizione dei dati, si fa presente che, per quanto riguarda:

- i dati rilevati con l'Anagrafe nazionale degli studenti, le Università potranno procedere direttamente ai necessari aggiornamenti della stessa; per il calcolo degli Indicatori saranno conseguentemente utilizzati i dati risultanti nell'Anagrafe il 30 aprile p.v.<sup>5</sup>;
- le altre fonti dei dati, le Università dovranno contattare preventivamente l'Ufficio di statistica. Per quanto riguarda il caso 3), considerata l'esigenza di definire il quadro degli Indicatori nei tempi sopraindicati, le Università sono pregate di segnalare esclusivamente situazioni per le quali la mancata rettifica dei dati può comportare cambiamenti significativi dell'indice complessivo di variazione dei risultati.

Si evidenzia che non possono essere presi in considerazione gli *Indicatori* a.1, a.2, b.1, c.3, c.4, c.5. Infatti, come già fatto presente nella nota n. 181/2008 “le attuali fonti di

<sup>3</sup> Non sono, a tal fine, presi in considerazione gli *Indicatori* a.1, a.2, b.1, c.3, c.4, c.5. Infatti, come già fatto presente nella nota n. 181/2008 “le attuali fonti di dati non consentono affatto il calcolo dell'*Indicatore* o ne consentono un calcolo solo parziale”; pertanto, “in entrambi i casi tale *Indicatore* non potrà essere utilizzato ai fini della ripartizione delle risorse della corrente programmazione”.

<sup>4</sup> Tali casi sono evidenziati su PRO3 con la notazione N.D..

<sup>5</sup> Si fa presente che i dati derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti visibili su PRO3 sono aggiornati alla data della presente nota e verranno ulteriormente aggiornati sullo stesso sito in relazione alle modifiche apportate dalle Università.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

dati non consentono affatto il calcolo dell'*Indicatore* o ne consentono un calcolo solo parziale"; pertanto, "in entrambi i casi tale *Indicatore* non potrà essere utilizzato ai fini della ripartizione delle risorse della corrente programmazione".

### **B. Inserimento delle ponderazioni**

Entro il **30 aprile p.v.**, le Università dovranno anche riportare nella apposita sezione predisposta su PRO3, "le ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque aree attività...entro i limiti, minimo e massimo del 10 e 30% per ciascuna area<sup>6</sup>, fermo restando che la somma delle predette percentuali deve risultare pari a 100" secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del D.M. n. 362/2007. A tal fine, si fa presente che le Università potranno inserire unicamente valori interi (cioè, senza cifre decimali)<sup>7</sup>.

Come previsto dallo stesso art. 4, c. 3, del D.M. n. 362/2007, "in assenza delle predette opzioni, o qualora le stesse vengano effettuate in termini non coerenti con quanto sopra indicato, i risultati relativi alle predette aree vengono ponderati ciascuno nella misura del 20%".

### **C. Sviluppo della formula**

Sul sito PRO3 viene infine presentato lo sviluppo, sulla base dei predetti elementi di cui alle lettere A. e B, dell'**indice di variazione dei risultati** conseguiti da ciascun Ateneo<sup>8</sup>, secondo quanto previsto dal D.M. n. 506/2007, la cui esplicitazione in termini algebrici è stata fornita agli Atenei nell'allegato tecnico 1 alla nota n. 181/2008. Come è noto, "secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del predetto D.M. n.362/2007, al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università i predetti valori (dovranno essere) ulteriormente ponderati mediante l'utilizzazione del *Modello*, ovvero, per gli Istituti a ordinamento speciale, mediante le percentuali di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario relative agli stessi. L'indice complessivo in tal modo ottenuto, opportunamente normalizzato, sarà utilizzato ai fini" della ripartizione di un terzo delle risorse della programmazione relative al 2009, come già sopra indicato.

Al riguardo, si precisa che - nei casi in cui, in uno o più degli anni in esame, una determinata attività non sia stata attuata dal singolo Ateneo - il valore del relativo Indicatore di risultato non è determinabile (e viene evidenziato con la notazione N.R.)<sup>9</sup>. Conseguentemente, tale indicatore non potrà essere preso in considerazione nello sviluppo della formula per tali anni; in particolare, qualora l'Indicatore sia indeterminato per tutti e tre gli anni che costituiscono il periodo iniziale e/o per il periodo finale, non potrà essere calcolato il corrispondente indice parziale di variazione dei risultati e lo stesso non

---

<sup>6</sup> "Gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale (Scuole Superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri) possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50% per ciascuna area di attività...".

<sup>7</sup> I valori inseriti saranno automaticamente divisi per cento dal sistema informatizzato ai fini dello sviluppo della formula di cui alla successiva lettera c.

<sup>8</sup> Si evidenzia che per tutti gli Indicatori, con l'eccezione di e.1, il miglioramento dei risultati corrisponde a un incremento del valore del relativo rapporto. Per quanto riguarda, invece, l'indicatore e.1, (Proporzione dei costi del personale - di ruolo e non - rispetto alle entrate di bilancio), il miglioramento di risultato corrisponde alla diminuzione del valore del relativo rapporto (proporzione del costo del personale rispetto alle entrate).

<sup>9</sup> In questi casi, infatti, l'Indicatore è un rapporto tra un numeratore e un denominatore entrambi pari a zero; dal punto di vista matematico, il valore di tale rapporto è indeterminato.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

potrà essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indice complessivo di variazione dei risultati.

\*\*\*

\*\*\*

Si fa presente, inoltre, che esclusivamente per finalità informative, verranno resi disponibili per gli Atenei sul sito PRO3, oltre ai predetti indici di variazione dei risultati (necessari, come detto, ai fini della ripartizione di un terzo delle risorse della programmazione relative al 2009), anche gli indici dei risultati conseguiti (ottenuti con le stesse modalità utilizzate per il calcolo degli indici di variazione), affinché ciascun Ateneo possa porre a confronto i livelli di risultato dallo stesso raggiunti con quelli delle altre Università.